

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonar - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

Dott. PICARDI Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS)

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS) nato a (OMISSIS);

(OMISSIS) ((OMISSIS)) (OMISSIS) nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 23/12/2019 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA;

udita la relazione svolta dal Consigliere PICARDI FRANCESCA;

lette le conclusioni del PG TASSONE KATE e del difensore di (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ((OMISSIS)) (OMISSIS), (OMISSIS), a mezzo dei loro difensori, hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Bologna - Sezione Riesame che, all'esito delle loro istanze di riesame, ha annullato la misura cautelare per il reato di cui al capo 45 ed ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (tutti indagati per delitti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73: il primo per i capi 30 e 32, il secondo per i capi 24, 26 e 29, il terzo per

il capo 28), mentre ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) ((OMISSIS)) (OMISSIS) (anche essi indagati per delitti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73: rispettivamente capo 6, con la recidiva specifica ed infraquinquennale, il primo e capo 11, con la recidiva reiterata e specifica, il secondo).

2. (OMISSIS) ha lamentato l'illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria sui capi 24 e 26, che è stata desunta da captazioni incomprensibili e dalla sua abituale presenza presso il bar gestito dalla moglie, ovvero da dati che non sono stati neppure riscontrati.

3. (OMISSIS) ha dedotto l'illogicità della motivazione e la violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti, che, in considerazione della loro minimalità, dell'esiguità dei quantitativi, delle dimensioni del commercio, del numero degli acquirenti, dei valori economici delle negoziazioni, avrebbero dovuto essere ricondotti al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.

4. (OMISSIS) ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione del reato, affermato senza alcuna valutazione delle doglianze difensive (in particolare quella sull'epoca della contestazione, risalente a 18 mesi prima dell'ordinanza della custodia cautelare) e travisando gli atti (in particolare affermando l'assenza di una regolare occupazione da parte del ricorrente, nonostante la produzione della visura camerale, da cui risulta che (OMISSIS), dal 2005, svolge attività artigianale nel settore edile).

5. (OMISSIS) ((OMISSIS)) (OMISSIS) ha riproposto l'eccezione di nullità dell'ordinanza del G.i.p. per l'evanescente indicazione della data del reato, non essendo chiaro se l'illecito sia stato commesso il 26 marzo 2018 o il 12 giugno 2018 e per la violazione dell'articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c, ed ha, inoltre, denunciato il vizio motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto la non occasionalità del traffico di stupefacenti, da cui è stato desunto il pericolo di reiterazione del reato, risulta in contrasto con l'imputazione di un unico reato e con il mancato pagamento della sostanza ricevuta.

6. (OMISSIS) ha dedotto la violazione degli articoli 272 e 273 c.p.p. e l'illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, essendosi desunto da un antecedente irrilevante e non riferibile al ricorrente (l'incontro del 10 aprile 2018, non interpretabile come cessione di cocaina) il pagamento, in data 23 maggio 2018, del corrispettivo della sostanza in base ad argomenti del tutto privi di coerenza logica.

7. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

8. Risultano depositate le conclusioni scritte del difensore di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS), con cui si è denunciata l'illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, non può essere accolto.

Occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o

che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 2017, rv. 270628, e Sez. 4, n. 18795 del 2017, rv. 269884).

Nel caso di specie, per quanto concerne (OMISSIS), la denunciata illogicità della motivazione non sussiste o, comunque, non è manifesta, atteso che la abituale presenza del ricorrente nel bar della moglie è riscontrata, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, proprio da quanto accertato in sede di monitoraggio con riferimento all'episodio del (OMISSIS). A ciò si aggiunge che il Tribunale del Riesame ha correttamente valorizzato il silenzio prestato all'interrogatorio di garanzia conformemente all'orientamento secondo cui, in tema di valutazione delle prove, il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio non può essere utilizzato come elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio (Sez. 3 n. 43254 del 19/09/2019 ud. - dep. 22/10/2019, Rv. 277259 - 01). Nel provvedimento impugnato, appunto, non si è operata alcuna inversione dell'onere probatorio, ma semplicemente si sono desunti dal silenzio dell'indagato e dalla mancata indicazione di una spiegazione alternativa rispetto all'ipotesi formulata dalla pubblica accusa argomenti di prova in ordine al contenuto del sacchetto scambiato tra Mane e Liti in data (OMISSIS).

2. Neppure può trovare accoglimento il ricorso di (OMISSIS), con cui si è denunciata l'illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria.

Il ricorso risulta a-specifico, atteso che si confronta solo con alcuni passaggi motivazionali, tralasciandone altri (ad esempio, il ricorrente ignora del tutto il punto in cui il Tribunale del Riesame identifica (OMISSIS) con il destinatario della droga in data 11 aprile 2018 in base agli indizi desumibili dalla voce, corrispondente, secondo gli ausiliari di p.g., a quella del soggetto che aveva in uso l'utenza (OMISSIS), soggetto individuato proprio nel ricorrente; allo stesso modo nel ricorso non ci si sofferma sul contenuto di una serie di rilevanti conversazioni intercettate). In proposito va ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007, Rv. 236945 - 01; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ud. - dep. 16/05/2012, Rv. 253849 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).

3. Il ricorso di (OMISSIS), con cui si è lamentato il mancato inquadramento dei fatti contestati nell'ambito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, è inammissibile, per difetto di interesse, atteso che la diversa qualificazione giuridica del fatto non risulterebbe, comunque, ostativa all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

In proposito, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sussiste l'interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento di libertà quando sia dedotta un'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d'imputazione del tutto influente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita (v., tra le tante, Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015 Cc. - dep. 12/10/2015, Rv. 264762 - 01, che ha ritenuto insussistente l'interesse del ricorrente a richiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo

73, comma 5, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto all'applicazione della imposta misura cautelare degli arresti domiciliari).

4. Il ricorso di (OMISSIS) in ordine alle esigenze cautelari e' manifestamente infondato, atteso che non risulta illogica la motivazione del Tribunale del Riesame, che ha desunto il pericolo di reiterazione dal numero di volte (5) in cui il ricorrente ha ricevuto quantitativi tutt'altro che trascurabili di cocaina da destinare allo spaccio e dalla mancanza di un regolare lavoro e che concluso, sulla base di tali elementi indiziari, che il ricorrente si dedicasse al traffico degli stupefacenti per procurarsi le risorse necessarie a soddisfare le proprie esigenze di vita.

Va, inoltre, osservato che le argomentazioni difensive trascurate non risultano decisive e che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione puo' essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisivita' (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 ud. - dep. 27/01/2016, Rv. 267723 - 01).

Per quanto concerne il lasso di tempo intercorso tra i fatti contestati e la misura applicata, e' sufficiente osservare che l'attualita' e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualita' e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), puo' essere legittimamente desunto dalle modalita' delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato e' maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016 Cc. - dep. 08/03/2016, Rv. 267785 - 01; cfr. anche Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013 Cc. - dep. 27/01/2014, Rv. 258053 - 01, secondo cui, ai fini della configurabilita' dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), il concreto pericolo di reiterazione dell'attivita' criminosa puo' essere desunto anche dalla molteplicita' dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalita' della condotta concretamente tenuta, puo' essere indice sintomatico di una personalita' proclive al delitto, indipendentemente dall'attualita' di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo).

Per quanto concerne, invece, l'assenza di un regolare lavoro, la documentazione a cui la difesa rinvia (visura camerale da cui risulta l'iscrizione del ricorrente nel registro imprese) non solo non e' auto-sufficiente, come rilevato dalla Procura generale, in mancanza della specifica indicazione della produzione de qua, ma non smentisce affatto la valutazione del giudice di merito, in quanto la titolarita' di un'impresa non implica necessariamente la produzione di reddito.

5. Il ricorso di (OMISSIS) ((OMISSIS)) (OMISSIS) e' manifestamente infondato.

In ordine alla dedotta nullita' dell'ordinanza cautelare per incertezza sul tempo di commissione del reato, indicato nel capo 11, riferito al ricorrente, nella data 12 giugno 2018, mentre nel capo 10 riferito ai venditori nella data 26 marzo 2018, a p. 6 del provvedimento impugnato si legge, da un lato, che l'indicazione del 12 giugno 2018 nella formulazione del capo 11 e' frutto di un mero errore materiale, inidoneo a invalidare l'impugnata ordinanza, come emerge chiaramente dalla lettura del paragrafo 1.8, p. 57-58 e p. 62, ove e' espressamente affermato che la consegna del narcotico al ricorrente e' avvenuta la mattina del (OMISSIS), e, dall'altro, che l'indagato ed il difensore hanno avuto modo di ben comprendere in quale data, secondo il P.M. ed il G.i.p., e' stato commesso il delitto. A cio' si aggiunga che l'articolo 292 c.p.p., non prescrive, a pena di nullita' che il provvedimento applicativo della misura cautelare indichi la data di commissione del fatto, limitandosi a richiedere alla lettera b la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, tenuto conto della possibilita' che la precisa collocazione

temporale possa emergere nel corso delle ulteriori indagini. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omissione, nel capo di imputazione contenuto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, della data e del luogo della consumazione del reato, non costituisce causa di nullità del provvedimento, essendo consentito procedere, anche oralmente, alle necessarie integrazioni in sede di udienza camerale nel giudizio di riesame (Sez. 6, Sentenza n. 3569 del 29/09/2000 Cc. - dep. 07/11/2000, Rv. 217371 - 01).

Del tutto generica la contestazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, che non si confronta affatto con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui, in modo ragionevole, il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza delle misure meno afflittive sono stati desunti non solo dalla gravità del fatto contestato (acquisto di 1kg di cocaina destinata allo spaccio), dall'assenza di regolari attività lavorative, ma anche dai precedenti specifici, indicativi della refrattarietà ad adeguarsi alle prescrizioni dell'autorità.

6. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo cause di esonero, della sanzione di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) ((OMISSIS)) (OMISSIS).